



Ministero dell'Istruzione e del Merito
LICEO "P. NERVI - G. FERRARI"

Piazza S. Antonio - 23017 Morbegno (So)

Indirizzi: Artistico, Linguistico, Scientifico, Scientifico - opz. Scienze applicate, Scienze Umane

Email : SOPS050001@istruzione.it - Email certificata : SOPS050001@pec.istruzione.it

tel. 0342 612541

C.F. 91016180142

Sito web: <http://www.nerviferrari.edu.it>



REGOLAMENTO d'ISTITUTO

(Allegato al PTOF)

Sommario

Sommario.....	- 2 -
PREMESSA.....	- 4 -
PARTE PRIMA.....	- 4 -
CRITERI ORGANIZZATIVI GENERALI.....	- 4 -
Art. 9 Accesso alle aule.....	- 5 -
Art. 10 Conservazione delle strutture, delle attrezzature e dei materiali.....	- 5 -
Art. 11 Assicurazioni.....	- 5 -
PARTE SECONDA.....	- 6 -
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI.....	- 6 -
Modalità di convocazione e svolgimento degli Organi Collegiali.....	- 6 -
Le deliberazioni collegiali.....	- 7 -
PARTE TERZA.....	- 8 -
DIRITTI E DOVERI.....	- 8 -
NORME RIGUARDANTI I DOCENTI.....	- 8 -
Adempimenti amministrativi.....	- 8 -
Art. 36 Uso dei dispositivi elettronici da parte del personale docente.....	- 8 -
Art. 36 bis Social Media Policy.....	- 8 -
Vigilanza degli studenti.....	- 8 -
NORME RIGUARDANTI IL PERSONALE AUSILIARIO.....	- 9 -
Compiti.....	- 9 -
Art. 54 Uso dei dispositivi elettronici da parte del personale ATA.....	- 9 -
Art. 54 bis Social Media Policy.....	- 10 -
NORME RIGUARDANTI GLI STUDENTI.....	- 10 -
Assenze.....	- 10 -
Entrate posticipate.....	- 10 -
Uscite anticipate.....	- 11 -
Assemblee.....	- 11 -
Norme di comportamento.....	- 12 -
Art. 78 Disposizioni in merito all'uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione.....	- 12 -
Art. 78 bis Social Media Policy.....	- 13 -
Principi generali posti alla base dei provvedimenti disciplinari.....	- 14 -
Prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo.....	- 16 -
Art. 92 Sanzioni disciplinari degli studenti.....	- 16 -
Fasi del procedimento disciplinare, organo di garanzia interno e organo di garanzia regionale.....	- 18 -
Art. 93 Fasi del Provvedimento disciplinare.....	- 18 -
PARTE QUARTA.....	- 20 -
VIAGGI.....	- 20 -
RIFERIMENTI NORMATIVI.....	- 20 -
IL SISTEMA DELLE RESPONSABILITÀ.....	- 20 -
CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE.....	- 21 -
NORME VALIDE DALL'ANNO SCOLASTICO 2024/2025.....	- 21 -
Art. 96 Tipologia di viaggi.....	- 21 -
Art. 97 Organismi decisionali e competenze.....	- 21 -
Art. 98 Organizzazione.....	- 22 -
Art. 99 Modalità di presentazione della domanda.....	- 22 -
Art. 100 Accompagnatori.....	- 23 -
Art. 101 Periodo di effettuazione e durata.....	- 23 -
Art. 102 Limite massimo di spesa e pagamento.....	- 24 -
Art. 103 Competenze della segreteria.....	- 24 -
Art. 104 Garanzie assicurative.....	- 24 -
PARTE QUINTA.....	- 25 -
FORMAZIONE DELLE CLASSI, ESAMI INTEGRATIVI E DI IDONEITÀ.....	- 25 -
Art. 105 Criteri per la formazione delle classi prime.....	- 25 -
Art. 106 Criteri per la formazione delle classi intermedie, in caso di riduzione.....	- 25 -
Art. 107 Criteri per l'assegnazione dei docenti alle classi.....	- 25 -
Esami integrativi e di idoneità.....	- 26 -
Art. 108 Definizioni.....	- 26 -
Art. 109 Modalità di iscrizione agli esami integrativi e di idoneità.....	- 26 -
Art. 110 Composizione delle commissioni.....	- 26 -
Art. 111 Tempi di svolgimento degli esami.....	- 26 -
Art. 112 Individuazione delle prove da sostenere e tipologie di prove.....	- 26 -

Art. 113	Organizzazione della sessione d'esame e pubblicazione dei risultati.....	26 -
Art. 114	Studenti che frequentano un anno di studi all'estero.....	27 -
Art. 115	Studenti che frequentano un periodo di studi in Italia.....	27 -
Art. 116	NORME FINALI	28 -

LICEO "P. Nervi - G. Ferrari"

PREMESSA

La scuola ha il compito di promuovere la crescita umana, culturale e sociale dello studente e assicurare il diritto allo studio secondo i dettami della Costituzione e gli obiettivi e le finalità espresse dalle vigenti normative in materia di istruzione pubblica. Il regolamento interno d'Istituto è adottato dal Consiglio d'Istituto, organo di governo democratico dell'autonomia scolastica che, fatta salva la competenza del Collegio dei Docenti per quanto concerne la programmazione didattica, stabilisce gli indirizzi generali dell'organizzazione dell'attività scolastica. Il presente regolamento si inserisce quindi nel novero degli strumenti organizzativi interni alla scuola previsti dalla Carta dei Servizi e finalizzati al raggiungimento degli obiettivi educativi, indicati dal POF, dettando norme di comportamento per tutte le componenti dell'Istituto, nell'ambito previsto dalle vigenti normative, in particolare i cosiddetti Decreti delegati (D.P.R. 31/5/74 nn. 416, 417 e 419), il testo unico del personale della scuola (D.L. 16/4/94 n. 297 e successive modificazioni), lo Statuto delle studentesse e degli studenti delle scuole secondarie superiori, approvato con DPR. 24/6/98 n. 249 e successivamente integrato e modificato dal D.P.R. 21/11/2007 n. 235 e dal D.P.R. 8 agosto 2025 n. 134, al fine di promuovere da una parte la più ampia e motivata partecipazione delle diverse componenti alla vita quotidiana dell'istituzione scolastica e dall'altra di renderne la gestione più razionale e aderente alle finalità istituzionali (promozione dell'individuo intesa come crescita umana oltre che culturale e professionale).

PARTE PRIMA

CRITERI ORGANIZZATIVI GENERALI

Art. 1 Orario di apertura degli uffici

L'ufficio di segreteria, che si trova presso la sede del liceo scientifico, linguistico e scienze umane, in piazza S. Antonio 9, è aperto all'utenza durante l'attività didattica dalle 7:30 alle 13:00 (da lunedì a sabato), nei giorni di sospensione didattica dalle ore 08.00 alle 13.00 (da lunedì a venerdì).

La segreteria è aperta per i docenti dalle ore 10:30 alle ore 13:00 da lunedì a sabato.

Art. 2 Ricevimento del Dirigente Scolastico e dei docenti

Il Dirigente Scolastico riceve i genitori degli alunni tutti i giorni su appuntamento.

Il Dirigente scolastico è disponibile a ricevere gli alunni in qualsiasi momento, se i docenti li autorizzano ad assentarsi momentaneamente dalla lezione per recarsi in presidenza, e comunque durante l'intervallo.

I docenti ricevono i genitori secondo il calendario annuale opportunamente predisposto, o per appuntamento, su specifica richiesta. A tali colloqui potranno essere invitati esplicitamente i genitori degli studenti in difficoltà.

Art. 3 Organizzazione dello svolgimento delle lezioni

La pianificazione dell'orario settimanale delle lezioni avviene valutando la disponibilità nell'uso delle palestre e delle attrezzature sportive del territorio. Inoltre, viste le esigenze dei numerosi studenti pendolari, si modula lo svolgimento delle lezioni per renderle compatibili con gli orari dei mezzi di trasporto e per ridurre al minimo la permanenza di ogni singolo alunno fuori casa.

per i Licei Scientifico, Scienze applicate, Linguistico e Scienze Umane, per tutte le classi, dalla prima alla quinta, le lezioni mattutine si svolgono con un massimo di 5 ore

per il Liceo Artistico, per tutte le classi del biennio, le lezioni mattutine sono di 5 ore con un rientro pomeridiano di 4 ore; per le terze, quarte e quinte classi, tutte lezioni mattutine sono di 5 ore, tranne una di 6 ore, con un rientro pomeridiano di 4 ore

SCANSIONE ORARIA	LICEI SCIENTIFICO, SCIENZE APPLICATE, LINGUISTICO, SCIENZE UMANE	LICEO ARTISTICO	
1 ^a ora	07:55 - 08:55	08:05 - 8:55	
2 ^a ora	08:55 - 09:55	08:55 - 09:55	
3 ^a ora	09:55 - 10:50	09:55 - 10:50	
Intervallo	10:50 - 11:05	10:50 - 11:05	
4 ^a ora	11:05 - 12:00	11:05 - 11:55	
5 ^a ora	12:00 - 12:55	11:55 - 12:55	
6 ^a ora	-	12:55 - 13:50	
7 ^a ora	-		13:30 - 14:20
8 ^a ora	-		14:20 - 15:10
9 ^a ora	-		15:10 - 16:00
10 ^a ora	-		16:00 -16:50

- Art. 4** Gli alunni sono tenuti a presentarsi puntualmente alle lezioni. La sorveglianza è garantita a partire da 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Nella pausa tra le lezioni antimeridiane e pomeridiane e dopo il termine delle lezioni non è possibile assicurare la sorveglianza.
- Art. 5** Gli alunni devono raggiungere i locali dove si svolgono le attività il più rapidamente possibile ma senza correre; in attesa o in assenza dell'insegnante devono evitare di fare schiamazzi e mantenere un comportamento corretto e responsabile.
- Art. 6** La vigilanza degli alunni, a partire da cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, è assicurata dagli insegnanti; durante il cambio dell'ora è integrata dal personale ausiliario.
Al termine delle lezioni, gli alunni potranno uscire dalle aule sotto la vigilanza dell'insegnante solo dopo il suono della campanella.
- Art. 7** Durante l'entrata a scuola e durante l'uscita, nel percorrere corridoi e soprattutto scale, gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento che non sia di pregiudizio alla propria o all'altrui incolumità.
- Art. 8** L'intervallo, il cui orario e la cui durata sono stabilite all'inizio dell'anno secondo le esigenze dell'Istituto, non deve essere arbitrariamente prolungato e gli alunni sono tenuti a rimanere all'interno dell'Istituto o della palestra; è assolutamente vietato, in questo spazio temporale, allontanarsi dall'Istituto. Gli allievi sono tenuti a rispettare e a lasciare puliti gli spazi occupati durante tale pausa. L'insegnante può ritenere assente chi non rientra in classe al termine dell'intervallo.
Durante l'intervallo gli alunni saranno vigilati dai docenti della terza ora di lezione, col supporto del personale ausiliario.
- Art. 9** **Accesso alle aule**
L'ingresso alle aule è riservato esclusivamente agli studenti e al personale in servizio nella scuola, nessun altro può accedervi senza specifica autorizzazione del Dirigente Scolastico.
Per accedere alla palestra è obbligatorio indossare abbigliamento adeguato e scarpe idonee.
Per accedere ai laboratori è indispensabile essere dotati di dispositivi di protezione individuale e di abbigliamento adeguato.
Agli studenti non è consentito accedere alla sala docenti; potranno recarsi nelle aule speciali (palestra, laboratori, aula magna, aule multimediali) solo se accompagnati dai docenti.
- Art. 10** **Conservazione delle strutture, delle attrezzature e dei materiali**
Tutti gli utenti devono rispettare le strutture e le dotazioni scolastiche e contribuire a garantirne un'utilizzazione ottimale. Nella specificità del ruolo e delle mansioni, i docenti, il personale A.T.A. e gli studenti sono tenuti a segnalare gli inconvenienti riscontrati affinché si possano adottare con tempestività gli interventi necessari. In caso di danni dovuti a dolo o ad inosservanza delle norme, i responsabili saranno tenuti al risarcimento delle spese sostenute con versamento sul c/c postale intestato all'Istituto per il ripristino delle condizioni di efficienza e di utilizzo.
I genitori degli alunni minorenni e, personalmente, gli alunni maggiorenni al momento dell'iscrizione firmano una dichiarazione di assunzione di responsabilità solidale, con relativo impegno al risarcimento, per eventuali danni arrecati alle strutture ove non fosse stato individuato il responsabile.
- Art. 11** **Assicurazioni**
La scuola stipula un'assicurazione integrativa per coprire infortuni, responsabilità civile e danni che gli alunni possono subire a scuola, durante il tragitto casa-scuola e nelle attività svolte fuori dalla scuola, durante le visite guidate, i viaggi di istruzione e ogni altra attività scolastica esterna, come la partecipazione a gare, concorsi, ecc.
La famiglia, in caso di infortunio, deve sottoscrivere, allegando il verbale di pronto soccorso, la denuncia che sarà inoltrata attraverso la scuola alla Compagnia Assicuratrice entro 3 giorni.
Particolare attenzione dovrà essere posta dagli interessati affinché la pratica non cada in prescrizione (12 mesi dalla data di denuncia).

PARTE SECONDA

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Gli Organi Collegiali sono quelli previsti dalla normativa: Consiglio d'istituto, Collegio dei docenti e Consigli di classe. La scuola si impegna a favorire annualmente la ricostituzione degli organi rappresentativi non specificatamente istituzionali, come il Comitato Studentesco e il Comitato Genitori, con le attribuzioni previste dagli art. 43 e 45 del D.P.R. 416/74.

Modalità di convocazione e svolgimento degli Organi Collegiali

- Art. 12** Le convocazioni degli organi collegiali vengono effettuate secondo quanto indicato dalla Circolare Ministeriale numero 105/75 e dal D.P.R. 416/74 (ora inserito nel D. lgs. 297/94).
La programmazione delle attività del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe è stabilita dal Collegio dei docenti all'interno del Piano annuale delle attività, quella del Consiglio d'Istituto viene definita dal Consiglio stesso, subito dopo l'insediamento.
Poiché il presidente del Consiglio d'istituto viene eletto all'interno della componente genitori dell'organo stesso, in caso di mancanza della rappresentanza dei genitori in Consiglio d'istituto, a norma dell'art. 49 OM 215/91, assume la carica di presidente il consigliere più anziano.
La convocazione ordinaria degli organi collegiali avviene mediante comunicazione scritta. Per il Consiglio d'Istituto e la componente genitori nei consigli di classe, la convocazione dovrà essere recapitata ai singoli membri nei termini temporali indicati.
- Art. 13** Il Presidente dell'organo collegiale può effettuare, in casi di riconosciuta urgenza sopraggiunta, convocazioni straordinarie telegrafiche o telefoniche, nelle 24 ore successive all'urgenza riscontrata.
- Art. 14** I componenti del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva devono confermare la loro partecipazione alla convocazione ordinaria il giorno successivo al ricevimento della convocazione. Ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 31/5/74 n. 416 l'assenza ingiustificata a tre riunioni (anche non consecutive) comporta l'automatica decadenza dall'incarico. Le assenze alle riunioni del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe da parte dei docenti, pur nell'ambito delle disposizioni in materia di monte ore previsto dal C.C.N.L. vanno giustificate direttamente al Dirigente Scolastico.
- Art. 15** Le convocazioni devono contenere data, orario e luogo di svolgimento, ordine del giorno, tempi previsti di svolgimento della seduta.
- Art. 16** Le sedute del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
- Art. 17** Il Consiglio d'Istituto può, a richiesta dei suoi componenti approvata dalla maggioranza minima dei 2/3, convocare rappresentanti degli Enti Locali, delle Organizzazioni Sindacali, dei Collegi Professionali e comunque personalità di riconosciuta fama per approfondire argomenti di specifica competenza ed utilizzo generale. I rappresentanti convocati non partecipano comunque alla fase deliberante delle attività. In seno al Consiglio di Istituto possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione, anche su loro richiesta, gli studenti facenti parte della Consulta relativamente a tematiche rilevanti per l'organizzazione della scuola.
- Art. 18** Il Presidente e i membri dell'organo collegiale possono richiedere l'inversione dell'ordine del giorno, previa approvazione da parte della maggioranza dei componenti presenti.
- Art. 19** Qualunque componente dell'organo collegiale può chiedere l'inserimento all'ordine del giorno di un determinato argomento, purché la richiesta venga presentata in data antecedente alla convocazione e sia documentata la motivazione.
- Art. 20** Possono essere sottoposte a votazione proposte da inserire all'ordine del giorno fra le varie ed eventuali, purché la maggioranza dei 2/3 dei componenti dell'assemblea sia favorevole all'inserimento.
All'inizio di ogni seduta e dopo la verifica del numero legale, l'organo collegiale dovrà espressamente dichiarare la validità e veridicità della verbalizzazione della seduta precedente, messa a disposizione dei membri dell'organo collegiale almeno cinque giorni prima della riunione.
- Art. 21** Calendario delle riunioni e pubblicizzazione degli atti. All'inizio di ogni anno scolastico viene definito il calendario di massima delle riunioni di tutto l'anno scolastico (Piano Annuale delle Attività, pubblicato sul sito della scuola).
- Art. 22** Gli atti deliberativi degli organi collegiali: Consiglio d'Istituto, Collegio dei Docenti e Consigli di Classe aperti alle componenti genitori e studenti sono resi di pubblica conoscenza esterna mediante l'attuazione delle procedure di accesso, previste dalle disposizioni vigenti (D.P.R. 352/92).

Le deliberazioni collegiali

- Art. 23** Quando un organo collegiale svolge attività di valutazione e giudizio degli allievi deve operare come collegio perfetto e le votazioni si svolgono solo con la presenza e il voto di tutti i componenti.
- Art. 24** I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni; se un alunno è affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un unico voto.
- Art. 25** I docenti esterni e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività di ampliamento o di potenziamento dell'offerta formativa, compresi i docenti di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse e sul profitto di ciascun alunno coinvolto nelle loro attività.
- Art. 26** In tutti gli altri casi l'adunanza è valida alla presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica al momento della seduta. La validità della seduta determina la possibilità per l'organo collegiale di effettuare delibere, valide anche in caso di diffusa astensione dalle votazioni.
- Art. 27** Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, cioè quando sono approvate almeno dalla metà più uno di coloro che esprimono un voto valido (non nullo).
- Art. 28** È fatto obbligo di astenersi dalla votazione ai membri dell'organo collegiale che si trovano in posizione di conflitto di interessi.
- Art. 29** La verbalizzazione delle sedute deve contenere gli elementi che consentono di ritenere conformi alle leggi i procedimenti seguiti, ma non deve necessariamente riportare integralmente tutti gli interventi avvenuti.

PARTE TERZA

DIRITTI E DOVERI

NORME RIGUARDANTI I DOCENTI

Adempimenti amministrativi

Art. 30 Il registro elettronico attesta il servizio svolto dal docente. Pertanto, deve essere firmato per ogni singola ora di lezione e, a cura del docente presente, deve riportare le attività svolte, le assenze, i ritardi e le uscite anticipate degli studenti, le eventuali note disciplinari e tutto ciò che riguarda la vita della classe (viaggi di istruzione, uscite didattiche ...). Il docente è tenuto a compilare il registro elettronico in modo puntuale e preciso, anche aggiornando i voti delle prove scritte e/o orali, comprese quelle di recupero dell'insufficienza del primo periodo, entro i termini stabiliti nel presente Regolamento.

Art. 31 I compiti in classe (inclusi quelli validi per le valutazioni orali) vanno consegnati agli alunni in tempo ragionevole, e comunque tassativamente entro 15 giorni dallo svolgimento, salvo casi eccezionali e motivati, per consentire il controllo dell'apprendimento e per essere visionati dalle famiglie e firmati dai genitori.

I docenti sono tenuti a:

- allegare ad ogni plico la griglia di valutazione usata per la correzione;
- datare, firmare e riconsegnare il plico dei compiti in Presidenza per il necessario controllo.

Qualora l'alunno dichiari di aver perduto il compito, il docente deve far compilare il modulo di smarrimento, appositamente predisposto e disponibile in segreteria, ed allegarlo al plico.

I docenti di norma comunicheranno subito i voti assegnati nelle prove orali e comunque riporteranno sul registro elettronico i voti che hanno assegnato, entro 2 giorni dallo svolgimento della prova stessa.

Art. 32 I registri dei verbali dovranno essere compilati a scuola e firmati dal segretario di turno, letti e sottoscritti dal coordinatore e consegnati in segreteria entro dieci giorni dalla data di effettuazione del consiglio di classe. I verbali degli scrutini devono essere compilati seduta stante.

Art. 33 I docenti sono tenuti a visionare le comunicazioni della scuola sia sul registro elettronico sia via mail.

Art. 34 L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'Istituto scolastico in cui il docente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.

Il docente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a comunicare a scuola il numero del relativo certificato medico secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 35 Ai docenti, secondo la normativa vigente, non è consentito fumare in classe, nei corridoi, in sala insegnanti e negli altri locali dell'Istituto né nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto.

Art. 36 Uso dei dispositivi elettronici da parte del personale docente

Tutto il personale della scuola è chiamato a comportarsi in modo esemplare in merito all'uso dei dispositivi elettronici, in coerenza con il regolamento approvato per gli studenti e con il patto educativo di corresponsabilità. È parte del compito educativo promuovere un uso consapevole e critico delle tecnologie digitali.

Durante il loro orario di lezione i docenti possono utilizzare lo smartphone e i dispositivi elettronici in aula esclusivamente per finalità didattiche e professionali, come l'accesso al registro elettronico, lo svolgimento della lezione.

Per coloro che dovessero utilizzare lo smartphone o altro dispositivo elettronico in modo non conforme al Regolamento durante l'orario scolastico, si applicano le sanzioni previste dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Art. 36 bis Social Media Policy

Per quanto concerne principi e regole sull'uso dei social media e degli strumenti digitali da parte della comunità scolastica, tutti i docenti sono tenuti a rispettare quanto previsto dallo specifico Regolamento "Social Media Policy" (vedasi "Altri Regolamenti" del sito web dell'Istituto).

Vigilanza degli studenti

Art. 37 I docenti devono trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni ed assistere all'uscita degli alunni.

Art. 38 I docenti sono tenuti ad esplicitare la loro offerta formativa presentando agli alunni il piano di lavoro per l'anno in corso e indicando i criteri di valutazione.

- Art. 39** I docenti consentiranno agli studenti di manifestare liberamente il proprio pensiero verbalmente e per iscritto, purché ciò avvenga nei limiti consentiti dalla civile convivenza e nel rispetto della dignità delle varie componenti operanti nella scuola.
- Art. 40** Nell'assegnazione dei compiti da svolgere a casa e in classe i docenti cercheranno di evitare un eccessivo carico di lavoro.
- Art. 41** I casi di assenze frequenti o di scarso profitto saranno segnalati dai coordinatori direttamente al Dirigente Scolastico secondo modalità stabilite nei singoli consigli di classe.
- Art. 42** Nel raccomandare di limitare le uscite degli alunni durante le ore di lezione, si stabilisce che possono recarsi ai servizi soltanto uno per volta. In ogni caso evitare il più possibile le uscite durante le prime due ore di lezione e nell'ora successiva all'intervallo.
- Art. 43** Durante l'intervallo gli alunni saranno vigilati dai docenti della terza ora di lezione con il supporto del personale ausiliario.
- Art. 44** Gli insegnanti che utilizzano i laboratori sono tenuti ad osservare e a far osservare agli allievi le norme di sicurezza, adoperandosi, nel contempo, che tali norme vengano assunte dagli allievi come indispensabile valore culturale; inoltre sono tenuti ad illustrare agli alunni i rischi connessi alla particolare lavorazione o dovuti all'ambiente di lavoro ed a indicare gli atteggiamenti e gli accorgimenti idonei ad eliminare o a limitare al minimo detti rischi.
- Art. 45** I docenti si adopereranno per sorvegliare sempre l'accesso degli alunni ai laboratori e impedire l'utilizzo di macchine o attrezzature senza il loro esplicito consenso.
- Art. 46** I docenti interessati segnaleranno immediatamente al Dirigente Scolastico, tutte le deficienze dei laboratori, dei macchinari, delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, che in qualsiasi misura possano generare situazioni di pericolo.
- Art. 47** I docenti interessati non rimuovono, non modificano, senza l'autorizzazione del Dirigente Scolastico i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo installati.
- Art. 48** I docenti responsabili dei laboratori verificheranno periodicamente (almeno ogni 3 mesi) l'efficienza dei sistemi di protezione installati sulle macchine e sulle apparecchiature.
- Art. 49** I docenti sono tenuti a segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico, tramite la segreteria, eventuali incidenti subiti dagli alunni durante le ore di lezione anche se ritenuti di lieve entità; la segnalazione deve essere accompagnata da una breve relazione sulla dinamica dell'incidente.
- Art. 50** In caso d'infortunio di un alunno, verrà chiamato il servizio di assistenza medica di emergenza (112); se è previsto il trasporto in ospedale, l'alunno sarà accompagnato dal docente o dal personale ausiliario. Contestualmente si provvederà a chiamare la famiglia. In ogni caso l'assistenza agli infortunati, compatibilmente con gli obblighi di servizio, sarà assicurata dal personale ausiliario.
- Art. 51** I docenti sono tenuti a controllare che gli alunni non arrechino danno alle suppellettili della scuola e a segnalare tempestivamente eventuali atti di vandalismo. Chiunque abbia procurato danni all'arredo scolastico allo stabile è tenuto a risarcire il valore dell'oggetto danneggiato o il costo di una eventuale riparazione. Quando non sia possibile individuare il responsabile dei danneggiamenti, il risarcimento del danno viene imputato alla comunità degli alunni interessati al danno stesso (classe, classi, gruppi di alunni).
- Art. 52** I docenti sono tenuti a segnalare al Dirigente Scolastico i casi di indisciplina degli alunni, soprattutto quando il comportamento dei medesimi abbia costretto l'insegnante a redigere un richiamo scritto sul registro elettronico.

NORME RIGUARDANTI IL PERSONALE AUSILIARIO

Compiti

- Art. 53** I collaboratori scolastici svolgono le mansioni previste dal CCNL, che prevedono essenzialmente compiti di accoglienza e sorveglianza degli alunni e del pubblico, collaborazione con i docenti, pulizia dei locali e degli spazi scoperti, piccola manutenzione dei beni immobili ed assistenza agli alunni disabili. Ogni collaboratore scolastico è tenuto inoltre a svolgere i compiti definiti nel piano delle attività predisposto all'inizio di ogni anno scolastico.
- Art. 54** **Uso dei dispositivi elettronici da parte del personale ATA**
Tutto il personale della scuola è chiamato a comportarsi in modo esemplare in merito all'uso dei dispositivi elettronici, in coerenza con il regolamento approvato per gli studenti e con il patto educativo di corresponsabilità.

Al personale ATA è consentito l'uso dello smartphone e dei dispositivi elettronici esclusivamente per esigenze di servizio o in caso di situazioni eccezionali debitamente motivate.

Per coloro che dovessero utilizzare lo smartphone o altro dispositivo elettronico in modo non conforme al Regolamento durante l'orario scolastico, si applicano le sanzioni previste dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Art. 54 bis Social Media Policy

Per quanto concerne principi e regole sull'uso dei social media e degli strumenti digitali da parte della comunità scolastica, tutto il personale ATA è tenuto a rispettare quanto previsto dallo specifico Regolamento "Social Media Policy" (vedasi "Altri Regolamenti" del sito web dell'Istituto).

NORME RIGUARDANTI GLI STUDENTI

Assenze

Art. 55 Tutte le assenze da scuola devono essere giustificate, qualunque sia il motivo, attraverso il registro elettronico.

Art. 56 L'alunno minorenne che si presenta a scuola senza aver giustificato l'assenza sul registro elettronico sarà ammesso in classe; entro quattro giorni, compreso quello del rientro, deve giustificare.

Art. 57 I genitori saranno informati delle assenze dei figli, sia minorenni che maggiorenni, tutte le volte che il coordinatore della classe lo ritenga necessario in riferimento al numero delle assenze ed alla modalità delle stesse.

Art. 58 Le assenze collettive per eventi eccezionali e per partecipazioni a manifestazioni, non organizzate dalla scuola, devono essere giustificate come le normali assenze.

Art. 59 Lo studente presente alle lezioni antimeridiane che non si ripresenti a scuola per il rientro pomeridiano verrà considerato assente con regolare trascrizione sul registro elettronico in corrispondenza delle ore non frequentate e dovrà giustificare nei modi ordinari indicando in modo leggibile che l'assenza riguarda il rientro pomeridiano.

Art. 60 Le assenze di giorni non consecutivi devono essere giustificate singolarmente.

Art. 61 Un numero elevato di assenze e/o assenze non giustificate costituisce un grave deficit sul piano didattico, incide negativamente sul profitto dello studente e, nel caso in cui le ore di assenza superino il 25% del monte ore annuo, sulla non ammissione alla classe successiva ed agli Esami di Stato.

Art. 62 Le deroghe al limite massimo delle assenze sono concesse a parere unanime del Consiglio di classe, se la richiesta è accompagnata da un'adeguata certificazione e non pregiudica la possibilità di valutare lo studente, come previsto dall'art. 14 c.7 del D.P.R. 122/2009 sulla valutazione degli alunni.

Le motivazioni accettate sono relative a:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati terapie e/o cure programmate
- partecipazione (preventivamente comunicata alla scuola dalla famiglia) ad attività sportive e agonistiche organizzate da associazioni o federazioni sportive nazionali affiliate al C.O.N.I. adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987) caso di inserimento di alunni provenienti dall'estero nel corso dell'anno scolastico, verificando che dal momento dell'iscrizione la frequenza sia stata di almeno i $\frac{3}{4}$ dell'orario scolastico.

Entrate posticipate

Art. 63 Gli studenti che si presentano in ritardo all'inizio delle lezioni per cause accertate di forza maggiore (maltempo, incidente, sciopero, ritardo mezzi di trasporto), purché confermate da fonti certe, possono entrare immediatamente in classe. Il ritardo dovuto a cause di forza maggiore è riportato sul Registro elettronico dal docente in orario: in questo caso non è necessaria la giustificazione, sarà il docente stesso a segnare l'ora d'ingresso e contemporaneamente a giustificarla.

Art. 64 Negli altri casi, invece, gli studenti che si presentano in ritardo all'inizio delle lezioni possono essere ammessi in classe senza attendere l'inizio dell'ora successiva; occorre giustificare però il ritardo entro il giorno successivo.

Reiterati ingressi in ritardo di questo tipo verranno tuttavia comunicati alle famiglie da parte del coordinatore di classe e potranno influire sul voto di comportamento.

Art. 65 La giustificazione del ritardo deve essere adeguatamente motivata.

Art. 66 La giustificazione deve essere presentata immediatamente per un ritardo già preventivato, il giorno dopo per un ritardo involontario (così come per l'assenza dell'intera giornata).

Uscite anticipate

Art. 67 Si concedono permessi di uscita prima della fine delle lezioni solo in via eccezionale, per gravi e documentabili motivi, con l'autorizzazione dei docenti. Le motivazioni, pertanto, sia nelle richieste di entrata posticipata che di uscita anticipata, non devono essere generiche ma adeguatamente motivate.

Art. 68 Le richieste di uscita anticipata sono autorizzate dal docente presente nella prima ora di lezione. La famiglia, o lo studente se maggiorenne, che richiede il permesso di uscita anticipata, deve presentare la domanda utilizzando il registro elettronico entro le 8.00 del giorno cui si riferisce la richiesta. In caso contrario l'uscita anticipata non è autorizzata, tranne che in casi eccezionali, a discrezione del Dirigente Scolastico o di un docente delegato.

La scuola, verificata la regolarità della richiesta, autorizza l'uscita con un avviso sul registro elettronico.

Art. 69 In caso di problemi di salute, verificatisi nel corso della mattinata, viene sempre avvisata la famiglia, che provvede a venire a prendere lo studente. In nessun caso è consentito allo studente con problemi di salute, anche se maggiorenne, lasciare l'Istituto da solo. La scuola provvederà ad annotare l'autorizzazione d'uscita sul registro elettronico.

Se il genitore ha chiesto l'uscita anticipata sul registro elettronico non c'è bisogno che venga a ritirare a scuola lo studente che quindi può uscire da solo.

Art. 70 Il Dirigente scolastico, quando dovesse ritenere scorretto il comportamento di uno studente in relazione alla sua frequenza alle lezioni e/o alla giustificazione della sua mancata frequenza, valuta l'opportunità di avviare un procedimento disciplinare a suo carico e/o informa dell'accaduto il consiglio della classe alla quale lo studente appartiene perché adotti i provvedimenti che riterrà necessari.

L'inosservanza da parte dello studente delle disposizioni su assenze, entrate posticipate e uscite anticipate costituiscono elemento di demerito che contribuisce alla determinazione del voto di comportamento e della valutazione complessiva.

Art. 71 Per ogni anno scolastico, complessivamente, vengono accettate al massimo dieci richieste complessive di entrata e/o uscita fuori orario, salvo casi specifici verificati dal Dirigente.

Art. 72 Le famiglie possono richiedere permessi permanenti di entrata/uscita fuori orario solo per motivi legati alle difficoltà di rientro a casa degli studenti che risiedono in località poco servite dai mezzi di trasporto pubblico, utilizzando i moduli disponibili in segreteria. Tali assenze sono computate nel monte ore annuale di assenze effettuate dallo studente.

Assemblee

Art. 73 Gli studenti esercitano il diritto di assemblea nei tempi e nei modi previsti dal Ministero della Pubblica Istruzione (art. 13 D.Lgs. n. 297 del 16/04/1994) che sono di seguito riportati.

- a) Le assemblee studentesche possono essere di classe o di Istituto.
- b) In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di Istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.
- c) I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono costituire un comitato studentesco di Istituto.
- d) Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto.
- e) È consentito lo svolgimento di una assemblea di Istituto ed una di classe al mese nel limite. L'assemblea di istituto avrà la durata massima di una mattinata. L'assemblea di classe avrà la durata massima di un'ora. L'assemblea di classe e l'assemblea di istituto non possono essere tenute sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di Istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore di una al mese, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto o, se delegato, dal Dirigente scolastico.
- f) A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
- g) Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. Ogni assemblea di istituto deve avere una adesione minima del 75% degli alunni, pena la non organizzazione dell'assemblea successiva.
- h) I rappresentanti degli alunni sono tenuti ad elaborare un regolamento per lo svolgimento delle assemblee; il regolamento attualmente in vigore si riporta in allegato.
- i) I rappresentanti degli studenti sono tenuti a comunicare al Dirigente Scolastico, con almeno 10 giorni di

anticipo, la data di convocazione e l'ordine del giorno delle assemblee d'Istituto; in caso di presenza di esperti l'assemblea deve essere programmata con ampio anticipo in modo da consentire al Consiglio d'Istituto o, se delegato, al Dirigente scolastico di autorizzarne la presenza.

- l) Durante l'attività didattica collettiva permane sulla scuola l'obbligo di vigilanza e sul Dirigente scolastico l'obbligo di organizzarla. I Rappresentanti degli studenti (di classe e di istituto) collaboreranno al fine di uno svolgimento ordinato dell'assemblea. Durante lo svolgimento della stessa, gli studenti sono tenuti ad un comportamento corretto. In particolare non è consentito lasciare l'assemblea senza esplicita autorizzazione e gli studenti sorpresi fuori dall'assemblea durante l'orario in cui è prevista l'assemblea saranno sanzionati disciplinarmente. Ogni docente sarà impegnato per una/due assemblee all'anno, possibilmente a rotazione, secondo l'orario vigente ad esclusione dei giorni liberi.

Gli studenti diversamente abili, qualora intendano partecipare, saranno sempre accompagnati dal docente o dall'assistente.

Art. 74 Per lo svolgimento di assemblee, di attività di doposcuola o per incontri fra allievi e docenti possono essere utilizzate aule disponibili all'interno dell'Istituto, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e del Consiglio d'Istituto.

Norme di comportamento

Premessa

In relazione alle norme di comportamento, il personale docente e non docente fa riferimento a quanto stabilito nel CCNL, al codice di comportamento, alle norme disciplinari per il personale della scuola (art. 54 del D. lgs. 165 del 30/03/2001, D.P.R. 62 del 16/04/2013 e D.M. 525/2014) e al patto educativo di corresponsabilità, stilato tra scuola e famiglia, valido per ogni studente lungo tutta la durata del suo percorso di studi.

Gli studenti dell'Istituto sono tenuti a rispettare quanto previsto dal D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 come modificato dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 e dal D.P.R. n. 134 dell'8 agosto 2025, dal quale sono desumibili i seguenti doveri: frequenza alle lezioni, rispetto, comportamento corretto, osservanza delle disposizioni organizzative e della sicurezza, uso corretto delle strutture e dell'ambiente scolastico.

Art. 75 Gli studenti sono chiamati a partecipare al dialogo educativo, ad essere corretti, puntuali, fedeli agli impegni e a dare un costruttivo apporto alla vita scolastica. Più concretamente sono tenuti a intervenire puntualmente alle lezioni, a restituire tempestivamente i compiti in classe debitamente firmati entro cinque giorni dalla consegna.

Art. 76 Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto sia nelle ore di lezione che durante l'intervallo, in cui possono uscire dalle aule e sostare nei corridoi, nell'atrio della scuola.

Art. 77 Come anche le altre componenti e i genitori ammessi all'edificio, gli studenti sono tenuti ad osservare le norme vigenti sul divieto di fumare, nell'edificio e negli spazi esterni di pertinenza dell'Istituto (Legge 11.11.1975, n. 584, alla Circolare Ministeriale n. 143, Prot. N. 2087 del 04.06.1976 e segg., D.L.104 del 2013 art. 4). I contravventori saranno segnalati alle figure individuate per le sanzioni del caso.

Art. 78 **Disposizioni in merito all'uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione**
(Circolare n. 3392 del 16 giugno 2025 - approvazione nella seduta del Consiglio di Istituto del 10/09/2025)

In applicazione delle disposizioni ministeriali, durante l'orario scolastico (comprendente le ore di lezione, l'intervallo e i cambi d'ora) è vietato agli studenti l'utilizzo di smartphone, smartwatch anche a fini didattici.

Comma 1 - L'uso dello smartphone è sempre ammesso nei casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano Educativo Individualizzato o dal Piano Didattico Personalizzato come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento, ovvero per motivate necessità personali.

Comma 2 - L'impiego di altri dispositivi tecnologici e digitali: a) è consentito esclusivamente per finalità didattiche a supporto dell'innovazione dei processi di insegnamento e di apprendimento; b) è consentito esclusivamente in modalità offline ad uso personale in casi autorizzati.

Comma 3 - Dopo aver fatto l'appello, gli smartphone, rigorosamente spenti, vengono depositati, a cura degli studenti e sotto la vigilanza del docente all'inizio della prima ora, in un apposito contenitore (valigetta) di sicurezza dotato di serratura, specifico della classe. Al numero di ordine alfabetico dello studente corrisponde il numero della casella ove viene depositato lo smartphone.

Per la sede di piazza S. Antonio:

La valigetta è depositata accanto alla cattedra sotto la custodia dell'insegnante, con la chiave inserita nella serratura. Al termine di ogni lezione, in attesa del docente della lezione successiva, la custodia della valigetta è affidata alla responsabilità della intera classe. A ciò, durante l'intervallo, contribuisce anche il docente

presente in sorveglianza.

La valigetta rimane nella aula chiusa a chiave dal collaboratore scolastico nel caso in cui le attività si svolgano in aula di disegno, nel laboratorio di fisica/ scienze, in aula informatica, in palestra o in aula diversa. Tale disposizione vale anche per l'ultima ora di lezione.

Per la sede di via Credaro:

La valigetta viene prelevata dall' aula da un collaboratore scolastico e custodita chiusa a chiave in un locale sicuro durante la prima ora di lezione della mattina e/o del pomeriggio. Prima del termine delle lezioni della mattina e/o del pomeriggio un collaboratore scolastico riporta la valigetta di ciascuna classe nell'aula in cui si sta svolgendo la lezione.

Comma 4 - L'insegnante dell'ultima ora della mattina, e/o del pomeriggio nel caso del Liceo artistico, restituisce i dispositivi agli studenti al termine della lezione.

Per la sede di piazza S. Antonio: la valigetta rimane in aula con la chiave nella serratura

Per la sede di via Credaro: la valigetta viene riposta nell'aula dove si svolgerà la prima ora di lezione il giorno successivo.

Comma 5 - Gli studenti che non si avvalgono di IRC, se hanno optato di rimanere in istituto, lasceranno comunque il dispositivo nel contenitore, se invece hanno optato per l'uscita dall'istituto, lo riceveranno dal docente di religione e dovranno poi riconsegnarlo al rientro in classe al docente dell'ora successiva.

Comma 6 - Per tutta la durata delle attività che si svolgono in ambienti esterni all'edificio scolastico, e che concludono la giornata delle lezioni, lo smartphone viene riconsegnato allo studente e deve essere mantenuto rigorosamente spento in cartella.

Comma 7 - Durante le assemblee d'Istituto o in particolari attività che si svolgono al di fuori dell' edificio scolastico, si seguono le disposizioni fornite ad hoc dalla dirigenza.

Comma 8 - Eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, in caso di urgenza, potranno essere soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici presenti in ogni sede.

Comma 9 - Per coloro che dovessero utilizzare lo smartphone o altro dispositivo elettronico in modo non conforme al Regolamento durante l'orario scolastico, si erogano le sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola (vedi tabella Art. 90 - Sanzioni disciplinari degli studenti capo b del Regolamento).

È sempre vietato effettuare registrazioni audio/ video o fotografie con qualsiasi dispositivo elettronico all'interno dell'Istituto, salvo autorizzazione specifica del Dirigente Scolastico. (Regolamento policy).

In caso di violazione, il dispositivo sarà ritirato dal docente e consegnato al Dirigente Scolastico o a un suo delegato. La riconsegna dell'apparecchio potrà avvenire solo al termine delle attività scolastiche. L'infrazione comporta sanzioni disciplinari secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 78 bis Social Media Policy

Per quanto concerne principi e regole sull'uso dei social media e degli strumenti digitali da parte della comunità scolastica, tutti gli studenti sono tenuti a rispettare quanto previsto dallo specifico Regolamento "Social Media Policy" (vedasi "Altri Regolamenti" del sito web dell'Istituto).

Art. 79 Agli alunni è vietato far uso di sostanze alcoliche e in genere di sostanze vietate dalla legge durante le ore di lezione e, più in generale, durante la loro presenza a scuola; ogni violazione della presente norma sarà oggetto di provvedimento disciplinare.

Art. 80 Gli studenti possono accedere alle macchinette distributrici di bevande e dell'acqua esclusivamente prima dell'inizio delle lezioni, durante l'intervallo e al termine delle lezioni (non di ogni lezione) ed effettuare fotocopie solo durante l'intervallo o a fine orario lezioni.

Art. 81 Gli studenti sono inoltre equiparati, ai sensi del DPR 547/55 (art. 3), del D. Lgs. 626/94 (art. 2) e del D.lgs. 81/08 art.2 c. 1, anche ai lavoratori; l'Istituto rappresenta il luogo di lavoro che si concretizza sia nello studio teorico sia nelle attività pratiche.

Art. 82 All'inizio dell'ora di lezione, segnalata dal suono della campanella, gli alunni devono trovarsi nell'aula con tutto il materiale necessario all'attività da svolgere.

Art. 83 Nei laboratori e in palestra gli alunni potranno accedere solo se accompagnati dal docente e, ove necessario, dotati di dispositivi per la sicurezza. È necessario che gli alunni abbiano un abbigliamento consono e adeguato che non costituisca pericolo per la propria o per l'altrui incolumità. In palestra l'accesso è consentito solo a chi è munito di scarpe da ginnastica e di abbigliamento adeguato.

Art. 84 Gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento particolarmente disciplinato e corretto durante le attività in palestra e nelle esercitazioni di laboratorio, soprattutto quando si lavora su macchine, attrezzature o con sostanze che possono essere di pregiudizio per la propria o per l'altrui incolumità; in palestra e nei

laboratori, pertanto, gli allievi devono attenersi scrupolosamente alle direttive loro impartite dai docenti e richiamate dagli appositi cartelli; devono obbligatoriamente indossare gli indumenti protettivi e dovranno astenersi dal prendere iniziative di qualsiasi genere o, peggio ancora, fare scherzi ai compagni.

- Art. 85** Agli alunni è fatto divieto assoluto di utilizzare macchine o attrezzature in assenza dei docenti; anche in presenza del docente, l'uso delle macchine è consentito solo su esplicito invito e sotto la stretta sorveglianza del docente medesimo.
- Art. 86** La disciplina è affidata all'autocontrollo e al senso di responsabilità degli alunni, oltre che alla sorveglianza del personale docente e non docente.
Tuttavia contravvenendo agli obblighi sopra riportati gli alunni sono soggetti, oltre ai provvedimenti disciplinari (che saranno particolarmente pesanti nel caso in cui si creano delle situazioni di rischio), anche alle contravvenzioni ed alle ammende che la legge 626/94 prevede agli artt. 93 e 94.
- Art. 87** Gli alunni sono tenuti a segnalare agli insegnanti eventuali incidenti subiti o causati durante le lezioni di educazione fisica, durante le attività di laboratorio e durante le normali ore di lezione, anche se ritenuti di lieve entità.
- Art. 88** Gli alunni sono tenuti ad osservare un comportamento e un linguaggio corretto nei confronti di tutto il personale della scuola e dei compagni.
In caso di trasgressione si ricorrerà dapprima ad interventi verbali poi alla comunicazione alla famiglia ed infine al provvedimento disciplinare sul registro di classe.
Gli episodi gravi saranno oggetto di tempestiva segnalazione al Dirigente Scolastico.
- Art. 89** Gli alunni durante le ore di lezione possono uscire per recarsi ai servizi soltanto uno per volta, previa autorizzazione del docente.
- Art. 90** L'Istituto, e tutte le attrezzature in esso esistenti, sono beni che la comunità ha messo a disposizione degli studenti, pertanto tutti sono tenuti ad averne la massima cura e a conservarne l'efficienza.
Chiunque abbia procurato danni all'arredo scolastico o allo stabile è tenuto a risarcire il valore dell'oggetto danneggiato o il costo di una eventuale riparazione.
Quando non sia possibile individuare il responsabile dei danneggiamenti, il risarcimento del danno viene imputato alla comunità degli alunni interessati al danno stesso (classe, classi, gruppi di alunni).
- Art. 91** Gli studenti sono tenuti a indossare un abbigliamento decoroso e adatto all'ambiente scolastico. Sono da evitare capi d'abbigliamento eccessivamente scollati e/o sbracciati e pantaloncini corti.

Principi generali posti alla base dei provvedimenti disciplinari

Estratto dal D.P.R. 8 agosto 2025 n. 134 "Regolamento concernente modifiche al [Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249](#), recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria". (GU Serie Generale n. 223 del 25-09-2025)

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 2, comma 8:
- 1) alla lettera d), la parola: «handicap» è sostituita dalla seguente:
«**disabilità**»;
 - 2) dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
«**f-bis) l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di altre forme di dipendenza.**»;
- b) all'articolo 4:
- 1) al comma 1, dopo le parole: «delle singole istituzioni scolastiche» sono inserite le seguenti:
«**del sistema nazionale di istruzione**»;
 - 2) al comma 3, il terzo periodo è sostituito dai seguenti:
«**Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.**»;
 - 3) al comma 5, il terzo periodo è soppresso;
 - 4) al comma 6:
 - 4.1) al primo periodo, le parole: «e i provvedimenti» sono soppresse e le parole: «dalla comunità scolastica» sono sostituite dalle seguenti:
«**dalle lezioni**»;
 - 4.2) al secondo periodo, dopo la parola: «allontanamento» sono inserite le seguenti:
«**dalla comunità scolastica**»;

5) al comma 7, le parole: «dalla comunità scolastica» sono sostituite dalle seguenti:

«dalle lezioni»;

6) al comma 8:

6.1) il primo periodo è sostituito dal seguente:

«8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.»;

6.2) il secondo periodo è soppresso;

7) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«**8-bis.** Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività di cui al primo periodo.

8-ter. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti di cui al quinto periodo, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Le convenzioni di cui al secondo periodo disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. Gli enti, le associazioni e gli enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente in attività di cittadinanza attiva e solidale attraverso la partecipazione all'avviso pubblico, contenente i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito, predisposto dall'Ufficio scolastico regionale competente il quale, con successivo provvedimento, approva gli elenchi degli enti, delle associazioni e degli enti del Terzo settore idonei ad accogliere lo studente. A seguito delle attività di verifica del mantenimento dei requisiti citati, svolte dal medesimo Ufficio scolastico regionale, e dell'acquisizione delle ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, il competente Ufficio aggiorna annualmente gli elenchi di cui al quinto periodo. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

8-quater. In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti di cui al comma 8-ter, dovuta all'inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dal comma 8-ter, quinto periodo, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse di cui al medesimo comma, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica.

8-quinquies. Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità di cui al comma 5.

8-sexies. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.»;

8) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.»;

9) al comma 9-ter, la parola: «concreti» è sostituita dalla seguente:

«**circostanziati**»

e la parola: «incolpato» è sostituita dalla seguente:

«**responsabile**»;

10) al comma 11, la parola: «inflitte» è sostituita dalla seguente:

«**irrogate**»;

c) all'articolo 5-bis:

1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«**1-bis. Nel Patto di cui al comma 1, è incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché di altre forme di dipendenza.**

1-ter. Le istituzioni scolastiche integrano il Patto educativo di corresponsabilità, definendo in maniera dettagliata le attività formative e informative che intendono programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet.»;

2) al comma 3, dopo le parole: del piano» è inserita la seguente:

«**triennale**»;

d) all'articolo 6:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente:

«**Disposizioni transitorie e finali**»;

2) al comma 1, la parola: «media» è sostituita dalle seguenti:

«**secondaria di primo grado**»;

3) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«**1-bis. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia e, comunque, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, adeguano il Regolamento di istituto alle previsioni di cui all'articolo 4, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies.**»;

4) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«**3-bis. Nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, di cui all'articolo 4, comma 8-ter, quinto periodo, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate a favore della comunità scolastica.**».

Prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo

Si rimanda al Codice Interno approvato dal Collegio Docenti del 28/03/2025 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 78 del 03/04/2025 reperibile al seguente link del sito web dell'Istituto:

<https://nerviferrari.edu.it/allegati/all/2508-codice-interno-bullismo-e-cyberbullismo-liceo-nervi-ferrari.pdf>.

Art. 92 Sanzioni disciplinari degli studenti

In applicazione al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" e al D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, modificato dal D.P.R. 314/2025, il presente Regolamento d'Istituto prevede le seguenti sanzioni:

Comportamento / Infrazione	Sanzione disciplinare prevista	Organo competente / Modalità	Esempi di attività riparative o educative
a) Disturbo occasionale durante le lezioni/ritardi occasionali al rientro da intervallo e cambi d'ora/abbigliamento non adatto all'ambiente scolastico (occasionale) Mancanza ai doveri scolastici (mancanza del materiale didattico occorrente, disturbo delle attività didattiche, mancato rispetto delle consegne a casa e/o a scuola). Negligenze abituali. Ritardi ingiustificati prima dell'inizio delle lezioni o dopo l'intervallo.	Richiamo verbale/Annotazione sul registro	Docente di classe	Impegno dell'alunno a non perpetrare il comportamento non corretto
b) Recidiva dei comportamenti di cui al punto a) per più di tre richiami verbali	Richiamo scritto con nota disciplinare sul registro	Docente di classe	Redazione di un elaborato sul rispetto reciproco; partecipazione ad attività di educazione civica o di peer education decise dal docente di classe; produzione di elaborati che inducano lo studente a una riflessione sugli episodi verificatisi a scuola

c) In caso di recidiva dei casi al punto precedente b) con tre note disciplinari	Tre note disciplinari sul registro. Allontanamento dello studente dalle lezioni fino a 2 giorni.	Consiglio di classe straordinario	Attività di riflessione coinvolgendo la famiglia/attività di cittadinanza attiva e solidale a favore della comunità scolastica: produzione di elaborati che inducano lo studente a una riflessione sugli episodi verificatisi a scuola
d) Abbandono dell'aula e dell'ambiente scolastico senza autorizzazione	Richiamo scritto con nota disciplinare sul registro. Allontanamento dello studente dalle lezioni fino a 2 giorni.	Consiglio di classe straordinario	Attività di riflessione coinvolgendo la famiglia/attività di cittadinanza attiva e solidale a favore della comunità scolastica: produzione di elaborati che inducano lo studente a una riflessione sull'episodio verificatosi a scuola
e) Danneggiamento di beni scolastici o incuria di spazi comuni	Richiamo scritto con nota disciplinare sul registro. Allontanamento dello studente dalle lezioni fino a 2 giorni.	Consiglio di classe straordinario	Attività di cittadinanza attiva e solidale a favore della comunità scolastica: collaborazione a iniziative di cura dell'ambiente scolastico; manutenzione simbolica; supporto in progetti di decoro urbano. Riparazione/rimborso del danno.
f) Uso di bevande alcoliche o di fumo a scuola, nelle pertinenze o durante le attività organizzate dalla scuola (assemblea d'istituto, conferenze, teatri, uscite didattiche, viaggi di istruzione, ecc)	Richiamo scritto con nota disciplinare sul registro. Allontanamento dello studente dalle lezioni fino a 2 giorni.	Consiglio di classe straordinario	Attività di riflessione coinvolgendo la famiglia/attività di cittadinanza attiva e solidale a favore della comunità scolastica: produzione di elaborati che inducano lo studente a una riflessione sull'episodio verificatosi a scuola
g) Falsificazione di documenti scolastici o truffa, utilizzo non autorizzato della intelligenza artificiale (es. firme, giustificazioni, compiti, uso credenziali dei genitori)	Richiamo scritto con nota disciplinare sul registro. Allontanamento dello studente dalle lezioni fino a 2 giorni.	Consiglio di classe straordinario	Attività di cittadinanza attiva e solidale a favore della comunità scolastica: approfondimento su legalità e fiducia; collaborazione ad attività amministrative o organizzative supervisionate all'interno della comunità scolastica.
h) Uso improprio di dispositivi elettronici, violazione della privacy (foto/video non autorizzati)	Richiamo scritto con nota disciplinare sul registro; allontanamento dello studente dalle lezioni fino a 2 giorni	Consiglio di classe straordinario	Attività di cittadinanza attiva e solidale a favore della comunità scolastica: produzione di materiale informativo per i compagni.
i) Offese gravi, atti di bullismo o cyberbullismo non reiterati nei confronti della comunità scolastica	Richiamo scritto con nota disciplinare sul registro; allontanamento dello studente da 3 a 15 giorni dalla comunità scolastica	Consiglio di classe straordinario	Attività di cittadinanza attiva e solidale a favore della comunità scolastica: collaborazione in attività di volontariato presso strutture ospitanti convenzionate oppure presso la comunità scolastica in attività di supporto al personale ATA e docente o attività di peer tutoring in piccolo gruppo
l) Reiterazione di atti di bullismo, minacce, violenza fisica o psicologica, danni gravi	Richiamo scritto con nota disciplinare sul registro; allontanamento dello studente oltre 15 giorni dalla comunità scolastica	Consiglio d'Istituto	Attività di cittadinanza attiva e solidale a favore della comunità scolastica: percorso educativo personalizzato con tutor e famiglia; collaborazione con servizi sociali o centri territoriali.
m) Recidiva sull'uso di bevande alcoliche o di fumo a scuola, nelle pertinenze o durante le attività organizzate dalla scuola. Uso di sostanze stupefacenti a scuola o durante le attività organizzate dalla scuola.	Richiamo scritto con nota disciplinare sul registro; allontanamento dello studente fino a 15 giorni dalla comunità scolastica	Consiglio di classe straordinario	Attività di cittadinanza attiva e solidale a favore della comunità scolastica: partecipazione a programmi di prevenzione delle dipendenze; incontri con operatori sanitari o forze dell'ordine. Collaborazione in attività di volontariato presso strutture ospitanti convenzionate

n) Comportamenti discriminatori (razzismo, sessismo, omofobia, abilismo, ecc.)	Richiamo scritto con nota disciplinare sul registro; allontanamento fino a 15 giorni con obbligo di attività formativa	Consiglio di classe straordinario	Attività di cittadinanza attiva e solidale a favore della comunità scolastica: partecipazione a progetti su pari opportunità e inclusione; realizzazione di campagne di sensibilizzazione interne. Collaborazione in attività di volontariato presso strutture ospitanti convenzionate
o) Detenzione o spaccio di sostanze stupefacenti, consumo di alcol o comportamenti pericolosi per sé e altri	Richiamo scritto con nota disciplinare sul registro; allontanamento dello studente oltre 15 giorni	Consiglio d'Istituto	Attività di cittadinanza attiva e solidale a favore della comunità scolastica: partecipazione a programmi di prevenzione delle dipendenze; incontri con operatori sanitari o forze dell'ordine. Collaborazione in attività di volontariato presso strutture ospitanti convenzionate
p) Reati o comportamenti gravemente pericolosi, uso di armi o violenza aggravata	Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato	Consiglio d'Istituto	Non è prevista attività riparativa.

Fasi del procedimento disciplinare, organo di garanzia interno e organo di garanzia regionale

Art. 93 Fasi del Provvedimento disciplinare

A. Al fine di dirimere dubbi interpretativi e per una corretta applicazione delle norme in materia di provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, si rende noto che il provvedimento disciplinare a carico degli alunni ha le stesse caratteristiche del provvedimento amministrativo così come normato dalla Legge 241/1990.

B. Pertanto, ricordando che il procedimento amministrativo è l'insieme degli atti finalizzati alla manifestazione dell'effetto giuridico attraverso cui la Pubblica Amministrazione manifesta la propria volontà, dovranno essere rispettate una serie di fasi che rendono il provvedimento non impugnabile dal punto di vista dei vizi di legittimità.

1. Fase dell'iniziativa - Il procedimento si apre a cura del Dirigente nel momento in cui ha avuto notizia di episodi passibili di provvedimenti disciplinari. In questo caso l'avvio del procedimento deve avvenire con comunicazione scritta da notificare all'alunno, se maggiorenne, o alla famiglia se minorenni. Nella comunicazione si dovrà precisare la possibilità da parte dell'interessato di essere ascoltato attraverso apposita convocazione; inoltre dovrà essere individuato il responsabile dell'istruttoria che potrebbe farsi coincidere con il coordinatore del consiglio di classe, ferma restando la responsabilità finale del Dirigente.

2. Fase istruttoria - In questa fase il responsabile acquisisce le testimonianze utili, nonché le memorie scritte che gli interessati intendono comunicare alla scuola. Successivamente il Dirigente convoca il Consiglio di Classe completo in tutte le sue componenti. In Consiglio vanno ascoltati gli studenti individuati come responsabili e i relativi esercenti la potestà genitoriale, ai quali va notificata la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno del consiglio.

3. Fase finale - Dalle risultanze del verbale del Consiglio di classe, il Dirigente redigerà l'atto conclusivo di erogazione della sanzione secondo quanto emerso. Il provvedimento dovrà contenere le motivazioni che hanno portato all'irrogazione della sanzione. Nel provvedimento dovrà essere indicato il termine e l'organo davanti al quale impugnare in prima istanza il provvedimento medesimo. La sanzione disciplinare, affinché sia efficace dal punto di vista educativo, può essere erogata immediatamente dopo la notifica.

Art. 94 Con riferimento al comma 2 dell'art. 5 del citato D.P.R. n. 249/ 98, come modificato dal D.P.R. n. 235/ 07, è istituito un organo di garanzia a livello d'Istituto.

Esso è composto da due docenti, un genitore ed uno studente; detto organo è presieduto dal Dirigente Scolastico. La componente docenti è designata dal Consiglio d'Istituto su proposta del Collegio dei Docenti; le componenti alunni e genitori sono elette dal Consiglio di Istituto.

Tutte le componenti dell'organo di garanzia interno, ad eccezione del presidente che è membro di diritto, restano in carica per la durata del loro mandato in Consiglio d'Istituto; comunque decadono se non sono più attori nella comunità scolastica. In tal caso il Consiglio d'Istituto procede alla surroga.

Il Dirigente Scolastico, in caso d'assenza o impedimento, sarà sostituito dal collaboratore vicario o, in assenza di quest'ultimo, da uno dei collaboratori, seguendo il criterio della maggiore anzianità di servizio.

Art. 95 Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte degli studenti, all'apposito organo di garanzia interno dell'Istituto entro 15 giorni a partire dalla data della comunicazione della loro irrogazione. Il ricorso deve essere presentato in forma scritta al Dirigente Scolastico e deve contenere esaurienti motivazioni.

L'organo si riunisce nel termine di una settimana, esamina i motivi del ricorso, valuta la possibilità di sentire direttamente le parti interessate e quindi formula la decisione. Detta decisione costituisce atto definitivo.

L'organo di garanzia è competente anche a decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgano all' interno della scuola in merito all' applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria.

La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello statuto degli studenti, anche contenute nel Regolamento d'Istituto, è attribuita al Dirigente regionale, che decide su parere vincolante di un organo di garanzia regionale.

Il termine per il reclamo a tale organo è di 15 giorni a partire dalla data della comunicazione della decisione dell'organo di garanzia a livello d'Istituto.

PARTE QUARTA

VIAGGI

(dal REPERTORIO 4 novembre 2022 | Documento a cura dell'ANP)

I viaggi e le visite d'istruzione sono una importante opportunità di crescita personale all'interno delle diverse esperienze di apprendimento offerte dalla scuola a ogni studente. È nota la loro valenza formativa, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo dell'autonomia personale, relazionale e comportamentale di ciascun alunno.

Per l'anno scolastico 2022/23, tale argomento trova un preciso riferimento nella nota MI 19 agosto 2022, n. 1998 che rimanda ai documenti pubblicati dall'Istituto Superiore di Sanità con i Ministeri della Salute, dell'Istruzione e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome "Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)", a partire dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia (11 agosto 2022) fino al primo e al secondo ciclo (5 agosto 2022). In essi si propongono misure standard di prevenzione che tengono conto dello scenario attuale, ma anche ulteriori interventi in relazione al possibile evolversi del quadro epidemiologico.

Viaggi e visite d'istruzione tornano, quindi, a pieno titolo nella progettazione d'istituto anche se, in caso di recrudescenza del virus, se ne ipotizza la sospensione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Tali riferimenti sono articolati e di varia natura, essendo la materia piuttosto complessa; ecco un elenco dei principali:

art. 2043 del codice civile "Risarcimento per fatto illecito"

Nota MIUR n. 291/1992

D.Lgs. n. 297/1994, art. 7, c. 2 (competenze del collegio docenti che approva la programmazione educativa, sulla base delle proposte dei consigli di classe) e **art. 10, c. 3** (competenze del consiglio di istituto che indica i criteri per la programmazione e l'attuazione)

Nota MIUR n. 623/1996

Nota MIUR n. 2209/2012: «si ritiene opportuno precisare che l'effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell'azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell'ambito dell'organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994). A decorrere dal 1° settembre 2000, il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. n. 291 - 14/10/1992; D.lgs n. 111 - 17/03/1995; C.M. n. 623 - 02/10/1996; C.M. n. 181 - 17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 - 23/07/1999), costituisce opportuno riferimento per orientamenti operativi e suggerimenti, ma non riveste più carattere prescrittivo»

Codice dei contratti pubblici - D.Lgs.n. 50/2016, artt. 59-63

D.M. n. 129/2018 - Attività negoziale

Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)", 5 agosto 2022

Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell'infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l'anno scolastico 2022 -2023, 11 agosto 2022

Sulla scorta di tali riferimenti, l'elemento guida per l'organizzazione e l'attuazione delle visite e dei viaggi è il Regolamento di istituto in cui si definiscono i criteri per la programmazione e lo svolgimento di tutte le iniziative deliberate dagli organi collegiali.

IL SISTEMA DELLE RESPONSABILITÀ

Se appare innegabile la rilevanza educativa, sociale e culturale delle attività in commento, risultano altrettanto evidenti le difficoltà e i rischi connessi alla gestione e all'organizzazione delle stesse per la vastità dei problemi e delle responsabilità a carico di tutti gli attori coinvolti. Numerose sono le pronunce giurisprudenziali che offrono occasione di approfondimento in merito a tale argomento. Particolarmente illuminante appare la sentenza della Cassazione del 15 maggio 2013, n. 11751 in cui la Corte ha stabilito che, nell'atto di accoglimento dell'alunno/a, la formale iscrizione e la contestuale frequenza "fondano un vincolo giuridico tra l'allievo e l'istituto da cui scaturisce, a carico dei dipendenti di questo, appartenenti all'apparato organizzativo dello Stato, accanto all'obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi,

fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, con la diligenza esigibile dallo status professionale rivestito [...]”. Tale obbligo, pertanto, riguarda l’intera istituzione scolastica, ma si diversifica in base ai ruoli svolti di volta in volta da ciascun attore. In particolare:

- il **dirigente scolastico** è titolare di poteri aventi carattere organizzativo, amministrativo e di controllo. Ciò significa che fa capo a lui adottare, preventivamente, misure di sicurezza atte a prevenire fattori di rischio e/o pericolo: l’art. 2043 c.c. non richiede allo stesso un intervento diretto, quanto piuttosto un obbligo di diligenza preventiva quale quella del buon padre di famiglia per la protezione dell’incolumità di ogni studente. Si tratta quindi di “*culpa in organizzando*” che, se dimostrata, viola il generale divieto del “*neminem laedere*”. Al dirigente compete, pertanto, l’esecuzione in via definitiva di ogni proposta, controllando e valutando le condizioni di sicurezza e la compatibilità dell’iniziativa con il servizio complessivo che la scuola deve garantire e curando la predisposizione degli adempimenti amministrativi ed economici a essa connessi

- i **docenti**, durante lo svolgimento delle iniziative programmate, sono responsabili in prima persona del dovere di vigilanza sugli alunni, quindi del controllo e della sorveglianza necessari a salvaguardare la sicurezza e l’incolumità degli stessi in misura commisurata alla loro età e al loro grado di maturità (art. 2048 c.c. relativo alla responsabilità dei precettori). L’orientamento prevalente della giurisprudenza si caratterizza per un notevole rigore nella valutazione della condotta dell’insegnante (equiparato al precettore). Si tratta in questo caso di responsabilità per omissione ovvero di “*culpa in vigilando*”. Occorre tuttavia tener conto che una simile responsabilità non implica una vigilanza ininterrotta nell’arco di tutta la giornata. Infatti una simile prestazione da parte dei docenti sarebbe inesigibile. Ciò significa che, soprattutto nei momenti dedicati al riposo, eventuali azioni dannose poste in essere dagli alunni sarebbero da ascrivere alla “*culpa in educando*” delle famiglie

- le **famiglie** possono rispondere delle azioni del minore che si renda responsabile di comportamenti recanti danno a titolo di “*culpa in educando*”

- per gli **alunni** le norme disciplinari della scuola valgono anche per tutte le attività svolte fuori della struttura scolastica; la loro responsabilità è individuale e qualsiasi comportamento difforme determina l’applicazione di provvedimenti disciplinari adeguati alla mancanza commessa.

CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE

“L’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994).

A decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha, tuttavia, configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. n. 291 - 14/10/1992; D.lgs. n. 111 - 17/03/1995; C.M. n. 623 - 02/10/1996; C.M. n. 181 - 17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 - 23/07/1999), costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo.”

Le uscite didattiche, le visite guidate, i viaggi di istruzione, gli scambi culturali, gli stage, rientrano, per le loro finalità, tra le attività educative della scuola come parte integrante e qualificante del PTOF, tenendo conto: delle norme vigenti e del presente Regolamento del criterio della qualità nonché della economicità della sicurezza.

NORME VALIDE DALL’ANNO SCOLASTICO 2024/2025

Art. 96 Tipologia di viaggi

I **viaggi di istruzione** sono finalizzati a conoscere aspetti paesaggistici, artistici e culturali.

Gli scambi linguistici e culturali sono gli scambi che le classi del Liceo effettuano con Istituti Italiani ed Esteri.

I **soggiorni-studio linguistici** sono finalizzati all’approfondimento della lingua e della cultura di un paese estero.

Le **uscite didattiche**, effettuate al di fuori del comune di Morbegno, nell’arco di una sola giornata, per una durata anche inferiore alle cinque ore mattutine, possono essere dedicate alla conoscenza di attività lavorative, ad attività sportive ed escursioni naturalistiche e alla visita di gallerie, monumenti, mostre, musei, spettacoli teatrali, aziende.

Art. 97 Organismi decisionali e competenze

L’intera gestione dei viaggi e delle uscite didattiche rientra nella completa autonomia decisionale e nella diretta responsabilità degli organi delle istituzioni scolastiche, che non devono richiedere alcuna autorizzazione preventiva (C.M. 623/96, DPR 275/99 art. 14 comma 6, DPR 347/2000):

- a) Il Consiglio d'Istituto predispone e approva il presente regolamento generale.
- b) Il Dirigente Scolastico, sulla scorta della deliberazione del Consiglio di Istituto circa la determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente medesimo, e del regolamento generale di cui sopra, autorizza l'effettuazione di tutti i viaggi, sulla base delle proposte presentate dai consigli di classe e tenuto conto della programmazione annuale dei viaggi da parte del Collegio dei Docenti in relazione al POF.
- c) Il Dirigente Scolastico è delegato ad autorizzare le uscite didattiche.
Ai fini dell'autorizzazione, i docenti referenti delle varie iniziative dovranno presentare il programma nelle sue linee generali, comprensivo di obiettivi didattici ed educativi, in sede di Consiglio di Classe per la relativa approvazione.
- d) Per ragioni di opportunità e di sicurezza, non possono essere autorizzati viaggi che prevedano:
 - destinazioni segnalate dal Ministero degli Affari Esteri (cfr. www.viaggiareassicuri.it) come mete a rischio;
 - mete che non hanno una stretta attinenza e un esplicito aggancio con la programmazione didattica dell'anno scolastico in cui il viaggio viene effettuato (al di là del generale valore storico, culturale, artistico della/e città visitata/e
 - un costo totale che, tenuto conto in modo forfettario anche della spesa per i pasti non compresi nel pacchetto, pur non superando il tetto annuale previsto dal Consiglio d'Istituto, precluda l'effettuazione di tutte le altre attività annuali previste nel PED e approvate dal Consiglio di Classe.

Art. 98 Organizzazione

- a) Tutti i viaggi e le uscite didattiche sono approvati nelle riunioni dei Consigli di Classe completi dei rappresentanti di genitori e alunni, coerentemente con gli obiettivi didattici, formativi e culturali previsti dal PTOF.
- b) Nella richiesta del viaggio devono essere indicati:
 - Le finalità didattiche del viaggio con relativi collegamenti alla programmazione didattica.
 - Un docente referente che stila il progetto comprendente sia gli aspetti didattici che quelli organizzativi e segue l'iter necessario per la realizzazione dell'attività
 - I docenti accompagnatori e almeno un supplente per ogni viaggio, in caso di sopravvenuta indisponibilità di uno dei docenti accompagnatori
 - Il docente disponibile a restare, fino all'arrivo dei genitori, con ragazzi eventualmente impossibilitati a rientrare con il resto della classe
 Il docente referente del viaggio deve condividere con studenti e famiglie in DIDATTICA il piano del viaggio nei dettagli, prima della richiesta delle autorizzazioni.
- c) Per gli alunni minorenni è obbligatorio acquisire il consenso scritto delle famiglie, attraverso il modello che il referente del viaggio stampa direttamente dal sito della scuola e fornisce agli studenti; per i maggiorenni le famiglie dovranno sottoscrivere lo stesso modello per la presa d'atto. I consensi scritti dovranno essere raccolti dal docente referente e allegati alla domanda.
Gli studenti partecipanti a viaggi di istruzione, soggiorni-studio linguistici o uscite didattiche non devono essere inferiori al 75% degli studenti di ogni classe partecipante al viaggio (percentuale calcolata sul numero degli studenti di classe effettivamente frequentanti). Le classi articolate sono considerate una classe sola, a meno che l'attività sia mirata a una sola parte della classe; in tal caso è necessaria la partecipazione minima del 75% del gruppo.
- d) Per l'effettuazione di scambi linguistici o culturali e di progetti tematici non è possibile stabilire la percentuale necessaria per la partecipazione, in quanto il numero degli studenti coinvolti verrà di volta in volta concordato con la scuola partner. Vista la particolarità del progetto, tali studenti potranno appartenere alla stessa classe o a più classi.
- e) È vietato effettuare viaggi e visite negli ultimi 30 giorni di lezione, tranne quelle di un giorno a carattere naturalistico o sportivo o conclusive di progetti svolti durante l'anno scolastico.

Art. 99 Modalità di presentazione della domanda

- La domanda di effettuazione dei viaggi deve essere presentata in segreteria dal docente referente:
- a) per le uscite di più giorni, entro lunedì 18 novembre 2024, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di classe;
 - b) per le uscite di un giorno o di alcune ore soltanto, almeno 20 giorni prima della data della loro effettuazione se si richiede la prenotazione del mezzo di trasporto da parte della segreteria, altrimenti almeno 7 giorni prima.
La domanda deve essere corredata di:
 - a) elenco di tutti gli alunni della/e classe/i, stampato dal registro elettronico, con l'indicazione della eventuale non partecipazione a fianco del nome;

- b) programma dettagliato con tutte le informazioni necessarie ai fini di un'organizzazione puntuale e meticolosa dell'iniziativa (meta prescelta, durata del viaggio con orario di partenza e arrivo, mezzo/i di trasporto, tipologia di sistemazione alberghiera, richiesta di eventuali visite guidate, organizzazione particolareggiata delle giornate, servizi richiesti);
 - c) autorizzazioni liberatorie firmate, ordinate alfabeticamente, come da punto d) dell'art. precedente, con l'indicazione di eventuali allergie;
 - d) nominativi dei docenti accompagnatori e dei sostituti, almeno uno per viaggio;
 - e) dichiarazioni di accettazione dell'incarico da parte dei docenti accompagnatori e dei sostituti;
 - f) data della delibera di approvazione dell'iniziativa da parte del Consiglio di Classe;
 - g) indicazione di spesa massima;
 - h) nel caso in cui il viaggio preveda l'aereo come mezzo di trasporto, deve essere indicato con precisione il tipo di bagaglio (a mano o in stiva) per ogni componente del gruppo;
 - i) nel caso in cui il viaggio preveda il treno come mezzo di trasporto, il biglietto per spostamenti all'interno della regione deve essere acquistato direttamente dagli studenti. Gli studenti che hanno diritto all'esonero completo (per esempio figli di personale delle Ferrovie) devono presentare copia della tessera ferroviaria.
- Le domande giudicate incomplete o presentate in ritardo vengono respinte (fa fede il Registro di Protocollo).

Art. 100 Accompagnatori

- a) Deve essere prevista la presenza di un docente accompagnatore ogni 15 alunni e per ogni studente con disabilità di un docente o di un assistente alla persona o di un genitore o di un familiare maggiorenne; gli accompagnatori devono essere prioritariamente docenti della classe, in seconda istanza docenti dell'Istituto.
- b) Per tutti i viaggi il numero minimo dei docenti accompagnatori è due. Il consiglio di classe deve indicare il nominativo di docenti che possano sostituire quelli designati in caso di improvvisa indisponibilità (almeno uno per ogni viaggio). Nel caso di soggiorni all'estero, è necessario che almeno un docente accompagnatore conosca con padronanza la lingua del paese estero o la lingua inglese.
- c) Ciascun docente può partecipare a viaggi di interesse culturale, scambi linguistici e culturali, soggiorni studio linguistici, progetti tematici, uscite didattiche per un massimo di 10 giorni cumulativi, escludendo dal calcolo il giorno libero ed eventuali giorni festivi. Eventuali deroghe saranno stabilite dalla presidenza.
- d) Il referente del viaggio deve comunicare alla segreteria, appena possibile e comunque entro 24 ore dalla partenza, il nome di eventuali alunni assenti.
- e) Al rientro dal viaggio di più giorni il docente organizzatore deve riferire al Consiglio di classe in merito all'iniziativa effettuata ed informare esplicitamente il Dirigente scolastico di eventuali disservizi riscontrati e di infrazioni disciplinari eventualmente commesse dagli alunni, per consentirne l'esame da parte degli organismi competenti. Il docente referente consegnerà in segreteria entro 10 giorni il modulo di relazione consuntiva del viaggio, scaricabile dal drive condiviso con i docenti della scuola. Nel caso di scambi la relazione sarà consegnata a conclusione dell'esperienza.

Art. 101 Periodo di effettuazione e durata

Il periodo di effettuazione di tutti i viaggi non deve coincidere con gli scrutini.

Il viaggio di istruzione prevede al massimo: 1 pernottamento per le classi seconde, 3 pernottamenti per le classi terze e 5 pernottamenti per le classi quarte/quinte.

Gli scambi linguistici e culturali, i soggiorni-studio linguistici hanno una durata di sette/dieci giorni.

~ Sono possibili per ciascuna classe al massimo 4 uscite didattiche di 1 giorno ciascuna ed eventualmente un paio di uscite di durata al massimo di 4 ore di lezione, in aggiunta agli eventuali viaggi.

- Gli scambi linguistici e culturali, i soggiorni-studio linguistici e i programmi di mobilità breve previsti dal Progetto Erasmus che coinvolgono l'intera classe sostituiscono il viaggio di istruzione nell'anno scolastico in cui vengono effettuati.

- Per contenere i tetti di spesa, è possibile effettuare nel biennio, solo una tipologia di viaggio tra scambio linguistico o culturale /progetto tematico /soggiorno linguistico.

Art. 102 Limite massimo di spesa e pagamento

- a) Il Consiglio di Istituto ha individuato l'entità massima dell'importo che la famiglia di ciascun alunno può spendere per anno scolastico, comprendendo così la partecipazione a tutte le iniziative del Consiglio di Classe (costo dei mezzi di trasporto, di pernottamenti, di tutti i pasti, di biglietti di entrata a musei o spettacoli) secondo la seguente tabella:

	Viaggio di istruzione + uscite didattiche	Scambio linguistico-culturale + uscite didattiche	Soggiorno-studio linguistico + uscite didattiche
Classi prime	150 €	600 €	900 €
Classi seconde	300 €		
Classi terze	450 €		
Classi quarte	550 €		
Classi quinte	700 €		

Dalle spese si escludono i costi per la partecipazione ad iniziative di orientamento.

- b) Il coordinatore di classe monitora nel corso dell'anno le spese sostenute dalla classe, che devono essere riportate di volta in volta sul prospetto affisso in classe dai rappresentanti di classe, e verifica il rispetto del limite massimo stabilito.
- c) Gli alunni che partecipano a viaggi di più giorni, al momento dell'adesione, versano alla Banca incaricata della Tesoreria dell'istituto una caparra (a fondo perso per quelli che rinunciano in seguito) pari a 30€ per ogni giorno del viaggio, da calcolare sui giorni effettivi del viaggio e non sul numero delle notti, ed il saldo entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'ammontare del viaggio.
- d) Gli alunni che partecipano alle uscite didattiche di un giorno, che prevedono l'utilizzo del bus, al momento dell'adesione, si impegnano a versare l'intera quota dell'uscita.
- Le suddette somme si intendono versate a titolo definitivo; saranno rese solo le somme eventualmente rimborsate dall'Agenzia.

Art. 103 Competenze della segreteria

Per l'organizzazione di tutte le tipologie di viaggi è necessario di norma far riferimento ad una Agenzia da scegliere secondo le procedure previste dalla normativa.

All'agenzia prescelta deve essere richiesta una dichiarazione da acquisire agli atti della scuola con la quale l'agenzia stessa garantisce:

- la reperibilità oltre l'orario di ufficio, nel periodo di svolgimento del viaggio;
- di essere in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo, precisandone gli estremi e fornendo gli eventuali riferimenti (secondo le varie leggi regionali) in ordine all'iscrizione, nell'apposito registro/elenco, del titolare e del direttore tecnico;
- di rendersi responsabile, in toto, dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione del viaggio, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze;
- l'utilizzo, in caso di viaggio, di un automezzo dotato di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli.

Tutte le spese dei viaggi, con la sola eccezione delle manifestazioni effettuate in rappresentanza dell'Istituto, gare sportive e concorsi vari, sono a carico degli alunni. Per ciascuna delle domande di viaggio, gli uffici amministrativi predispongono i bandi di gara per le agenzie di viaggio, richiedendo cinque diversi preventivi di spesa. Dopo un tempo massimo di dieci giorni dato alle agenzie per mandare le offerte, la segreteria passa appena possibile alla commissione i preventivi pervenuti, per la predisposizione del comparativo di cui all'art.98 punto d), sulla base del quale la segreteria darà mandato alle agenzie.

Per quanto attiene alle materie non disciplinate dal presente Regolamento, in particolare per le questioni assicurative e di sicurezza, si fa riferimento alle normative vigenti.

Art.104 Garanzie assicurative

Gli studenti, per poter partecipare ad ogni tipologia di viaggio o ad uscite didattiche, devono essere coperti da assicurazione infortuni e responsabilità civile, compresa nel contributo volontario. Coloro che non hanno versato né il contributo volontario né la quota richiesta per la copertura infortunistica, non possono partecipare ad alcun viaggio né uscita didattica.

Nel caso si richieda una maggiore copertura assicurativa che copra l'annullamento o eventuali modifiche del viaggio per Covid o eventi naturali e socio-politici, è necessario integrare quella già stipulata.

PARTE QUINTA

FORMAZIONE DELLE CLASSI, ESAMI INTEGRATIVI E DI IDONEITÀ

Per tutti i corsi di studio attivati, le iscrizioni degli alunni sono accolte nel rispetto delle norme vigenti. L'utente ha facoltà di scegliere tra i vari indirizzi della scuola. La libertà di scelta si esercita nei limiti della capienza obiettiva di ciascuno di essi. In caso di eccedenza di domande va, comunque, considerato il criterio della territorialità (residenza, domicilio, sede di lavoro dei familiari, ecc.).

La formazione delle Classi prime avviene ad opera della Presidenza sulla base di criteri che si ispirano alla necessità di favorire, all'interno di ciascun gruppo-classe, la presenza di una adeguata varietà di condizioni per sesso, bacino di provenienza e livelli di preparazione iniziale.

Entro la fine di ottobre di ogni anno scolastico o appena definito l'organico dei docenti, gli insegnanti delle classi prime saranno presentati ai genitori, mediante un'assemblea per ogni singola classe, dal Coordinatore del Consiglio di Classe.

Il Dirigente Scolastico assicura il funzionamento didattico assegnando i docenti alle classi secondo i criteri adottati dal Collegio dei Docenti.

Agli alunni ripetenti è consentito scegliere di continuare la frequenza nel corso di provenienza o di optare per una diversa assegnazione, nell'ambito dello stesso indirizzo di studi.

Lo studente è tenuto ad informare la scuola delle proprie condizioni di salute, segnalando eventuali malattie che potrebbero pregiudicarne l'attività fisica.

Art. 105 Criteri per la formazione delle classi prime

- a) omogeneità per fasce di livello
- b) eterogeneità in relazione alle scuole di primo grado di provenienza, al fine di evitare la conferma di dinamiche relazionali e comportamentali non opportune
- c) accoglienza opportuna e limitata delle esplicite richieste
- d) omogeneità per località di provenienza
- e) eterogeneità per sesso

Successivamente all'assegnazione delle classi prime, in caso di esubero degli iscritti, il Consiglio di Istituto nella seduta del 20/12/2021 ha deliberato che si procederà secondo i seguenti criteri di precedenza, in ordine di priorità. Ha precedenza un iscritto che:

1. risiede a Morbegno e nella Comunità Montana di Morbegno
2. risiede a maggior distanza da un altro istituto che offre lo stesso corso di studi richiesto, rispetto al liceo Nervi-Ferrari
3. a parità di situazione, ha fratelli/sorelle già iscritti e frequentanti l'Istituto

Si stabilisce altresì che, a parità di situazione, si ricorrerà al sorteggio.

In casi non risolvibili con l'applicazione dei criteri precedenti, la scuola provvederà immediatamente a contattare le famiglie interessate, partendo dal corso che presenta il minor numero di studenti "residui" per, in ordine di priorità:

- cercare di raggiungere una redistribuzione spontanea degli allievi su classi prime di indirizzi diversi, con ancora posti disponibili, in base all'indicazione espressa in fase di iscrizione
- agevolare il passaggio ad altra istituzione scolastica.

Art. 106 Criteri per la formazione delle classi intermedie, in caso di riduzione

- a) si procede come per le classi prime: si scorporano tutte le classi e si ricompongono sulla base dei criteri di cui sopra, in particolare dei criteri di cui ai punti a, c, d, e
- b) presenza di alunni diversamente abili
- c) equilibrio numerico degli alunni per classe

Alle classi ricostituite secondo i criteri di cui sopra sarà assegnata con sorteggio la sezione (A, B, ecc).

Art. 107 Criteri per l'assegnazione dei docenti alle classi

- a) continuità didattica
- b) omogeneità tra corsi e consigli di classe

Il Consiglio esprime questi criteri, precisando di accordare nel contempo ampia discrezionalità di valutazione al Dirigente Scolastico che quindi, nell'ambito delle proprie competenze, tenuto conto dei criteri di cui sopra, ha facoltà di adottare criteri diversi qualora lo ritenga opportuno.

Esami integrativi e di idoneità

Art. 108 Definizioni

Esami integrativi: sono le prove che permettono di cambiare ordine, tipo o indirizzo a uno studente già iscritto a una scuola secondaria di secondo grado statale, parificata o legalmente riconosciuta. Ad esempio può chiedere di sostenere esami integrativi chi è stato promosso alla seconda classe del liceo scientifico e vuole “passare” alla seconda classe del liceo linguistico. Questi esami si chiamano integrativi perché lo studente che li supera dimostra di aver integrato i programmi svolti nella classe di provenienza con le parti e/o le materie mancanti rispetto ai programmi svolti dagli studenti che frequenteranno la classe di destinazione.

Esami di idoneità: sono gli esami che permettono di accedere a una classe pur non avendo frequentato la classe precedente. Tale situazione si verifica in caso di studenti privatisti o di studenti che intendano “saltare” una classe. In questo caso le prove vertono sull’intero programma della classe/delle classi per le quali si chiede l’idoneità.

Esami preliminari: esami di idoneità sostenuti dai candidati privatisti che chiedono l’ammissione agli esami di Stato. Può accadere che tali candidati intendano svolgere contemporaneamente esami di idoneità non solo per l’ammissione agli esami, ma anche per più anni scolastici. In tal caso la commissione può assegnare l’idoneità agli esami oppure a una classe inferiore.

Studenti privatisti: sono gli studenti che non frequentano la scuola, ma chiedono di sostenere gli esami di idoneità per uno o più anni del corso di studi scelto; si considerano privatisti anche gli studenti che cessano di frequentare la scuola prima del 15 marzo.

Art. 109 Modalità di iscrizione agli esami integrativi e di idoneità

Le domande di ammissione agli esami di idoneità e integrativi devono essere presentate entro il 30 giugno. Per gli esami preliminari la richiesta va presentata nei termini previsti annualmente dall’O.M. sugli esami di Stato. La domanda deve essere corredata dalle pagelle degli anni frequentati in altri istituti con esito finale positivo.

I candidati devono presentare i programmi d’esame per tutte le discipline o le parti di discipline sulle quali si svolgerà l’esame. La scuola garantisce un supporto ai candidati per la stesura di programmi adeguati.

Art. 110 Composizione delle commissioni

Le commissioni giudicatrici sono costituite da un docente per ogni materia oggetto d’esame, con un minimo di tre docenti. Esse sono presiedute dal Dirigente scolastico o da un suo delegato.

Art. 111 Tempi di svolgimento degli esami

Gli esami integrativi e di idoneità si effettuano in un’unica sessione, nel periodo compreso tra il 1° settembre e l’inizio delle lezioni. Solo nel caso in cui il candidato chieda di svolgere esami per ottenere l’ammissione agli esami di Stato le prove si svolgono secondo un calendario diverso dal precedente, indicativamente nella seconda metà del mese di maggio. Coloro che non si presentano alla prima prova d’esame sono considerati rinunciatari. Chi invece nei giorni successivi ha gravi motivi di impedimento può chiedere la revisione del calendario; in tal caso è necessario un certificato attestante i gravi motivi che hanno causato l’assenza.

Art. 112 Individuazione delle prove da sostenere e tipologie di prove

Per gli esami integrativi, le materie da integrare saranno individuate dalla commissione sulla base del curriculum presentato, comprensivo di programmi svolti convalidati dalla scuola di provenienza. Se questo non viene presentato, dovranno essere integrate tutte le materie di indirizzo del corso di studi.

Le prove sottoposte al candidato possono essere scritte, orali e/o pratiche. Sono previste prove di più tipi, ad esempio sia scritte che orali, per le discipline per cui tali tipologie di prova sono previste dalla normativa o comunque dalla programmazione d’istituto.

Gli alunni promossi al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di un altro indirizzo di studi, a norma dell’art. 5 del D.P.R. 323/ 1999, non sostengono le prove integrative ma un colloquio volto ad accertare la presenza di eventuali debiti formativi, da colmare durante l’anno successivo.

Art. 113 Organizzazione della sessione d’esame e pubblicazione dei risultati

A seguito di richiesta del candidato, il Dirigente scolastico costituisce una commissione d’esame; tale commissione analizza la documentazione prodotta dal candidato e ne valuta la congruenza rispetto al tipo di esame richiesto. In caso di aspetti ritenuti non adeguati, il Dirigente scolastico comunica le carenze rilevate al candidato, che può integrare la documentazione. In particolare se i programmi proposti sono incompleti o troppo poco dettagliati, viene chiesto al candidato di modificarli, spiegando le criticità rilevate. Viene poi steso e comunicato al candidato il calendario delle prove e definiti i relativi turni di assistenza. Le prove orali si svolgono alla presenza dell’intera commissione. I risultati delle prove sono pubblicati entro il primo giorno lavorativo successivo al termine dello scrutinio.

Art. 114 Studenti che frequentano un anno di studi all'estero

Lo studente partecipante ad un programma di mobilità individuale, la sua famiglia e la scuola, condividono e sottoscrivono l'Accordo formativo per le esperienze di mobilità studentesca individuale al fine di:

- concordare un iter formativo personalizzato, trasparente e vincolante, volto a valorizzare l'esperienza all'estero nelle procedure di riammissione nella classe di origine;
- tener conto degli obiettivi formativi disciplinari e trasversali relativi al soggiorno di studio all'estero, delle modalità e dei criteri di valutazione;
- promuovere un clima sereno e fiducioso, di reciproco rispetto e collaborazione, in presenza di un'esperienza di mobilità individuale fortemente sostenuta dall'Unione Europea;
- valorizzare le potenzialità di tali esperienze ai fini di una ricaduta nell'intera comunità scolastica e nel territorio.

Prima della partenza, il Consiglio di Classe individua al suo interno un docente tutor che segua l'alunno, mantenga con lui i contatti durante il soggiorno all'estero e scambi l'invio di eventuale materiale significativo. Verranno fornite all'alunno indicazioni precise sui contenuti minimi per tutte le materie previste per l'anno successivo, specificando, in particolare per le materie di indirizzo, quali siano le conoscenze indispensabili per poter frequentare positivamente l'ultimo anno di corso. In questo modo l'alunno potrà individuare meglio quali corsi intraprendere nella scuola all'estero, che siano compatibili per caratteristiche, materie e programmi con quelli della scuola italiana di provenienza.

Durante il soggiorno all'estero, l'alunno si impegna ad inviare periodicamente, alla scuola di provenienza, relazioni sulle materie studiate, sui programmi svolti fino a quel momento, sulle valutazioni conseguite nelle verifiche, sulle attività extracurricolari.

Al termine dell'esperienza all'estero, il docente tutor fornirà all'alunno indicazioni per indirizzare l'eventuale recupero nel periodo estivo delle materie non studiate nella scuola estera. Al rientro dell'alunno dal soggiorno all'estero, infatti, il Consiglio di Classe dovrà valutare lo stato delle sue competenze e conoscenze, in particolare nelle materie di indirizzo o comunque nelle materie in cui sia prevista la possibilità della prova scritta all'Esame di Stato. Tale verifica potrà avvenire attraverso prove integrative, scritte e/o orali, su materie non oggetto di studio all'estero ma irrinunciabili per il corso di studi seguito in Italia. L'esito, unitamente alle valutazioni ufficiali conseguite nelle materie studiate all'estero, sarà determinante per deliberare la riammissione dell'alunno alla frequentazione della classe liceale successiva ed attribuire il punteggio del credito scolastico relativo alla classe in corso.

L'Istituto si impegna a valorizzare l'esperienza di studio all'estero e pertanto a non svantaggiare gli alunni al loro rientro, fatto salvo il loro impegno a restare in contatto con il docente tutor affinché non vengano trascurate quelle competenze che saranno indispensabili per una proficua frequenza dell'ultimo anno di corso e per un esito positivo all'Esame di Stato. Si precisa infatti che il periodo di soggiorno all'esterno è riservato agli studenti del quarto anno.

In merito al percorso di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), come indicato nella nota MIUR 28.03.2017, PROT. N. 3355 al punto 7, la scuola convalida il periodo di studio all'estero come tale, perché una siffatta esperienza richiede capacità di adattamento, abilità di problem solving, acquisizione di competenze, conoscenze ed esperienze assimilabili a quanto si richiede proprio nell'alternanza scuola-lavoro. Nel caso in cui l'alunno/a svolga anche un periodo di esperienza lavorativa, è necessario consegnare al docente tutor un modulo di valutazione della 'work experience' compilato dal responsabile (supervisor) dell'azienda o organizzazione o istituzione dove questa si è svolta.

Art. 115 Studenti che frequentano un periodo di studi in Italia

Lo studente straniero verrà affidato ad un docente tutor ed assegnato ad una classe, previa presentazione di tutti i documenti di rito utili al suo inserimento: certificato di nascita, informazioni sulla scuola di provenienza con il piano di studi seguito, curriculum scolastico, documento di valutazione del precedente anno scolastico (pagella), copertura assicurativa, permesso di soggiorno per motivi di studio, se cittadino extra UE. Il suo piano di studi verrà predisposto in modo flessibile per assicurargli una frequenza proficua nell'istituto, eventualmente e occasionalmente e per temi particolari, anche in altre classi.

Art. 116 NORME FINALI

- a) Il presente regolamento è valido fino a quando il Consiglio di Istituto non ne approva la modifica.
- b) Le proposte di modifica del Regolamento d'Istituto possono essere presentate sia da gruppi appartenenti alle diverse componenti scolastiche sia dagli organi collegiali della scuola. Nel primo caso, è necessaria l'adesione scritta alla proposta di modifica da parte di almeno un terzo della componente di riferimento; nel secondo caso, da parte di almeno due terzi degli appartenenti all'organo collegiale.
- c) Le proposte di modifica, per divenire esecutive, devono essere approvate da almeno i due terzi dei membri del Consiglio d'Istituto.
- d) È priva di qualsiasi efficacia ogni norma del presente Regolamento che contrasti con le vigenti disposizioni di legge.

Approvato dal C. di I. con Delibera n. 97
Documento aggiornato alla data 10 novembre 2025